



Allegato "B" alla determinazione n. 11 del 29.01.2014

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA

Art. 1 – Finalità e oggetto del contratto

Il presente capitolato ha ad oggetto l'individuazione di una Agenzia in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo delle figure professionali i cui livelli di inquadramento sono indicati nelle Tabelle A e B del punto 2.3 del disciplinare di gara, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso il Comune di Ortona.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Art. 2 – Importo e durata

L'importo complessivo per tutta la durata del contratto è stimato in € 200.000,00, I.V.A. esclusa.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

L'Amministrazione, nel corso del periodo di fornitura, è libera di richiedere prestazioni per un importo complessivo inferiore al valore indicato, senza alcun limite percentuale e senza oneri nei confronti della ditta, mentre la ditta si impegna a fornire prestazioni per un importo superiore fino al 20% di quello indicato.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e avrà validità di anni due, con possibilità di interruzione al compimento di ogni anno contrattuale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da eccepire.

Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria si impegna a fornire, inoltre, a richiesta dell'Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di vigenza del contratto, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia, di norma mediante apposita richiesta scritta a firma del Dirigente del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane", nel termine di preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi. Nel caso, invece, di sostituzioni del personale non programmate, l'Agenzia dovrà garantire una pronta e immediata sostituzione dei lavoratori assenti;
2. L'Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratori con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:

- a) descrizione della professionalità richiesta, categoria di inquadramento, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) sede di lavoro;
 - d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo. Qualora l'aliquota da applicare fosse diversa da quella utilizzata nelle tabelle di cui all'art. 2 del disciplinare di gara (sezione "2.3 Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA"), il relativo costo del lavoro sarà adeguato di conseguenza, previa verifica da parte dell'Amministrazione della correttezza del dato;
3. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e da eventuali contratti integrativi, per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
 4. L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
 5. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
 6. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia è quella prevista per i dipendenti della Agenzie di somministrazione;
 7. La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
 8. L'agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione;
 9. L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
 10. Il personale richiesto dall'Amministrazione dovrà essere già istruito e formato a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie, sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
 11. Il lavoratore è sottoposto a un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo;
 12. Il lavoratore ha il diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 5 – Prezzo del servizio

Il moltiplicatore, indicato nell'offerta da ciascuna Agenzia, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di convenienza dell'Agenzia medesima, e si intenderà fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre l'IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza delle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'Amministrazione, in persona del Dirigente competente, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa, a cura del lavoratore, all'Agenzia ed, in copia, ai competenti Uffici Comunali.

L'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate dai singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori stessi.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'eventuale assenza dei propri lavoratori e a sostituire i medesimi, senza interrompere il servizio e senza spese aggiuntive per l'Amministrazione. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Art. 6 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, quest'ultima dovrà sostituire il lavoratore entro 5 (cinque) giorni o in quello minore eventualmente indicato dall'Agenzia in sede di offerta, fino ad un minimo di 24 ore solari.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL ed i relativi trattamenti retributivi.

L'Amministrazione, in caso di inadempienza dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il contratto.

Art. 9 – Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione la quale comunicherà, tempestivamente, gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 10 – Cauzione definitiva

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà, inoltre, presentare copia di idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, prima della stipula del contratto.

Qualora l'Amministrazione esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'Amministrazione.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta, su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria, al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità di stipula del contratto.

Art. 11 – Contratto

La stipula del contratto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicataria.

Art. 12 – Risoluzione del contratto e penalità

La risoluzione del contratto potrà essere richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 3, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto o di azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, ai sensi del precedente art. 10.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 13 – Recesso dal contratto dal parte dell'Agenzia aggiudicataria

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita secondo il relativo articolo, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 14 – Osservanza di norme e regolamenti

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti norme alle quali l'Amministrazione rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge n. 68/99;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni di cui alla Legge n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia alla legge n. 30/2003 e al D. Lgs. n. 276/2003.

Art. 15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Chieti.

Art. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

IL DIRIGENTE

Dott. Alberto de Francesco

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993